



Il sovranismo monetario? Un'opzione anacronistica e poco lungimirante

Approccio ad un sistema complesso ed in evoluzione, molto commentato sui social, ma che vale la pena di imparare a masticare

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha annunciato, per mezzo della *People's Bank of China* (Pboc), la nascita (non immediata) di una moneta denominata Dcep (digital currency electronic payment), che utilizzerrebbe la stessa tecnologia *blockchain di Bitcoin*, non ammessa attualmente sul suo territorio. A differenza delle altre criptovalute sin qui note, che vengono dette *decentralizzate*, verrebbe controllata dalla stessa *Banca centrale*.

Libra (promessa da Facebook) viene invece denominata *stablecoin*, perchè il suo valore risulterebbe ancorato ad un paniere di attività che ne garantirebbe la stabilità (con depositi bancari e titoli di Stato detenuti da banche centrali). Consentirebbe pagamenti attraverso *Facebook, WhatsApp o Messenger*, quasi ovunque nel mondo, in presenza di una connessione e senza neppure la necessità di un POS. Contrariamente alle altre criptovalute vengono però annunciati costi, sia pur minimi, per le operazioni, idonei comunque a garantire profitti colossali. Il valore troverebbe corrispondenza con quello di un dollaro o di un euro. In estrema sintesi tale creazione consentirebbe di erogare servizi finanziari, utilizzando la consolidata tecnologia dei social network, mentre è stata annunciata la volontà di stipulare accordi per prevenire il riciclaggio e gli altri reati, fatto quest'ultimo che non deve essere letto come una concessione, quanto piuttosto un requisito minimo necessario per ottenere una "monetizzabile" patente di affidabilità.

Comprendere le implicazioni di tali notizie, presuppone la conoscenza di alcune nozioni, intanto per apprezzare le differenze tra *criptovaluta* o *criptomoneta* (virtuale) con la *moneta elettronica* o *e-money*, che viene considerata dall'Ue alla stregua di quella fisica, pur memorizzata su un dispositivo elettronico locale o remoto. L' *e-money* risulta del resto analogamente alla prima fruibile attraverso dispositivi *mobile* o *internet-account* (portafogli elettronici); così la *Direttiva* (2009/110/CE) detta *The money* che disciplina i sistemi di pagamento elettronico, mentre con i provvedimenti attuativi della *V Direttiva* (2018/843/Ue) anticiclaggio, l'Unione si limita a **vietare l'emissione e l'utilizzo di strumenti di moneta elettronica anonimi**. Quanto al funzionamento dell'*e-money* può operarsi una distinzione tra quella *Card-based* e quella *Software-based*; nella prima il valore monetario è immagazzinato in un borsellino elettronico, *Smart Card* o *micro-chip*; nella seconda la disponibilità viene memorizzata in un *server*, ed in questo aspetto assomiglia maggiormente alla *criptovaluta* di cui oltre. Un'ulteriore utile nozione per approcciare l'argomento riguarda la distinzione tra *moneta elettronica Soft* (morbida) e *Hard* (dura). La prima consente l'inversione del pagamento, in caso di frode o controversie, entro un termine, in genere di 72 ore (es. *PayPal*) e la moneta elettronica su carta di credito inquadrabile tra le *soft electronic currency*. La moneta *Hard* non permette *reverse charge* ovvero l'inversione della transazione ma costa meno, perchè le valute vengono cancellate e aggiornate, rendendole immediatamente disponibili al destinatario (es. *Western Union*). La principale utilità dell'*e-cash* riguarda l'agevolazione delle transazioni attraverso *internet*, principalmente di basso e medio importo, garantendo *privacy* e *sicurezza*. La moneta elettronica comprende quindi anche quella digitale, cui appartiene la *moneta virtuale*, in un rapporto genere/specie.

La criptomoneta esiste però solo nel mondo digitale, non essendo riferibile a quella fisica perchè viene creata e utilizzata attraverso dispositivi elettronici, che la memorizzano in appositi *e-wallet* (portafogli elettronici) trasferibili dal detentore delle relative credenziali (chiavi crittografiche), senza che si renda necessario l'intervento di terzi, ad es. una banca. Questi vengono emessi e funzionano grazie a *codici crittografici* e ad *algoritmi*, generati tramite un processo definito di *mining* (estrazione) da parte di *miner* (minatori). L'utilizzo da parte di *user* (utenti) avviene attraverso il previo acquisto di *criptomoneta vs valuta legale* o l'accettazione di altra *criptomoneta*, come corrispettivo per la vendita di beni o servizi da parte loro, che la utilizzano in alternativa alle **valute fiat**, la cui pacifica accettazione dipende della

fiducia riscossa dall'autorità emittente, Stato o banca centrale, come per il dollaro, l'euro o la sterlina, che non sono legate al prezzo dell'oro, di cui un esempio è il c.d. *gold standard* (sistema aureo in cui la base monetaria è in funzione di una quantità fissata di tale metallo).

Una questione di fiducia che conferma l'attualità di un noto aforisma di Bertolt Brecht (Augusta 1898 – Berlino Est 1956): “Cos'è rapinare una banca a paragone del fondare una banca?” A tale riguardo un ammaestramento si rinviene nelle Scritture (Deuteronomio), in riferimento alla creazione del **Mamrè**, ritenuto uno strumento monetario (di Carità) degli Israeliti, creato durante l'Esodo dall'Egitto. L'emissione era responsabilità dei singoli appartenenti alla comunità che venivano a trovarsi in condizione di bisogno, risultando tuttavia protetto e garantito dalla solidarietà creditizia dell'intero Popolo di Dio. Tale debito senza interessi, veniva cartolarizzato, potendo circolare facendo a meno di una girata, ma perchè impegnava le coscienze prima che i patrimoni, venendo inteso emesso e utilizzato nella misura delle necessità dei credenti. Aveva un termine, venendo annullato ogni 7 anni (nell'anno sabbatico) anche quando insoluto, ma il creditore non poteva dirsi danneggiato da una tale insolvenza, dal momento che poteva rivolgersi ad altri per ottenere ciò di cui necessitava e divenendo quindi debitore a sua volta. Poiché i metalli preziosi circolavano come beni merce, ma non come moneta, i Mamrè, definiti “*la più sacra e la più santa*” tra tutte le monete, finivano col circolare in luogo della valuta, venendo addirittura tesaurizzati da coloro che non avevano necessità immediate e che li consideravano più sicuri dell'oro e dell'argento, perchè non interessavano ai predoni impossibilitati a riscuoterli. Tra gli utenti di tale valuta vi furono anche molti che non appartenevano al *Popolo d'Israele* e ciò fu per quest'ultimo d'indubbio giovamento, perchè fornivano beni e servizi, contribuendo ad arricchirlo, ma ricevevano carta ...

La *criptovaluta* viene impiegata come mezzo di pagamento negli scambi commerciali, ma anche per fini speculativi, attraverso *exchange* (piattaforme telematiche), che ne permettono lo scambio con le citate *valute fiat*, ad un determinato valore di mercato.

Sgomberando il campo da equivoci la *criptovaluta* non deve essere confusa con le *valute locali*, pure impiegabili su base volontaria, ma con esclusiva funzione di facilitazione del commercio, inutilizzabili per finalità di risparmio o investimento; oltretutto impiegabili solo entro ristretti ambiti regionali.

Ulteriore elemento distintivo con queste ultime si rinviene nel fatto che le valute locali possono, al con-

trario della *criptovaluta*, essere utilizzate in modo alternativo o complementare alla moneta ufficiale, avendo come quella *emissione centralizzata e corso forzoso garantito* dalla Legge, oltre a un rapporto di cambio con la *valuta fiat* ufficiale solitamente alla pari. La quantità con cui viene emessa è divisa in parti uguali fra gli appartenenti alla comunità, che ne riconoscono il valore. La Ue distingue chiaramente le **valute virtuali** dalle **valute locali**, che definisce *monete complementari*, utilizzabili solo in ambiti molto ristretti, comunque da parte di un'utenza limitata.

Bitcoin è stata la prima ed è ancora la più rilevante, **ALT-COINS** vengono indicate le altre (certo più di 1000): *Ethereum, Ripple, Litecoin* etc. La diversa natura, rispetto all'e-money, si rende particolarmente evidente se si considera che la criptovaluta non si vede riconosciuta, al contrario di quella, un'efficacia liberatoria come forma di adempimento, salvo che non sia se volontariamente accettata dal mercato, indipendentemente quindi da un qualsivoglia obbligo giuridico di utilizzarla. Non esiste disciplina normativa o regolamento specifica, né ci si può appellare ad un'Autorità centrale che ne governi la stabilità nella circolazione. Ufficialmente la *criptomoneta* viene infatti definita (Ue, V Dir.) come: *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata ... come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”*. Il GAFI - Fatf *“Gruppo Azione Finanziaria Internazionale - Financial action task force”* analogamente la considera: *“rappresentazione di valore che può essere negoziata o trasferita e può essere utilizzata per pagamenti o finalità di investimento”* ...; escludendo che possa includere la rappresentazione virtuale di valute aventi corso legale, valori e altri beni finanziari che sono già trattati nelle raccomandazioni. Resta inoltre incontrovertibile il fatto che una moneta, per definirsi tale, debba possedere ancora oggi tre caratteristiche irrinunciabili: 1) unità di misura nella definizione dei valori; 2) mezzo di scambio nelle transazioni; 3) riserva di valore tesauroizzabile. Risulta evidente come tale definizione non sia attualmente applicabile in nessun caso alle criptovalute, soprattutto considerandone l'estrema volatilità.

L'Agenzia delle Entrate la considera mezzo di pagamento, non prescindendo dalla sua accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato, che ne riconoscono il valore di scambio indipendentemente da un obbligo giuridico, come un sistema di pagamento decentralizzato che utilizzi una rete di soggetti paritari (P2P - *peer-to-peer*). L'acquisto di criptovalute non genera redditi imponibili per le persone fisiche, perché ritenuto (Ris. n. 72/E del 02/09/2016), *un'operazione a pronti*, cioè che pre-

vede il pagamento all'atto della consegna. Il *capital gain* dei privati non viene quindi tassato, considerandolo alla stregua dell'acquisto di *valuta estera fiat*. Laddove tuttavia venga movimentato un valore maggiore di 51.645 euro nell'arco di gg 7, l'attività verrebbe considerata speculativa, quindi tassata come una qualsiasi rendita finanziaria. Ai fini IVA (art. 135, par. 1, lett. a) Dir. 2006/112/Ce) tali operazioni sono operazioni esenti (art. 10, c., n° 3, DPR n. 633/72), secondo la *Corte di Giustizia* dovendosi qualificare tra quelle ... *“relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”*. Per l'attività di *cryptocurrency exchange* (servizi in valute virtuali), svolte da operatori economici, ai fini IIDD, una società, contrariamente al privato, è tenuta a dichiarare e ad assoggettare a tassazione i componenti di reddito positivi, quando ne risulti un margine: costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita ai clienti, al netto dei relativi costi. In sostanza le valute virtuali sono considerate alla stregua di *valute fiat* e l'attività di *exchange* tra loro, svolta in modo professionale ed abituale, diviene rilevante ai fini IRES e IRAP, ma non ai fini IVA.

La Banca d'Italia ha messo sull'avviso (2015): “la natura decentralizzata della rete di valute virtuali e l'assenza di regolamentazione fanno sì che il trattamento fiscale ... possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall'individuazione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti”.

Malgrado un effetto liberatorio dubbio, la *criptovaluta* viene comunque accettata da alcuni siti di commercio on-line, mentre un punto di forza è l'assenza di costi, per commissioni e cambio valuta. Le oscillazioni di valore ne suggerirebbero opportunamente la collocazione tra i mezzi speculativi, come in Germania, piuttosto che tra quelli di pagamento, rendendo ipotizzabile, come conseguenza, anche l'esistenza di *future e derivati*. La *Corte di Giustizia* (Ue), ai fini antiriciclaggio, la considera opportunamente strumento di pagamento, come l'*Agenzia delle Entrate*. Certo è che, solo quando la circolazione avviene ad opera di operatori professionali, pur non inquadrati tra gli operatori finanziari, può ipotizzarsi ad opera di questi l'identificazione obbligatoria dei titolari dei conti, mentre, la caratteristica, intrinseca a tale strumento, di poter effettuare trasferimenti di valore al fuori dai circuiti regolamentati, come per un *wallet fisico*, o avvalendosi di operatori non ufficiali, (non iscritti nel registro dell'*Organismo Agenti e Mediatori*), non garantisce l'identificazione della clientela, con una ridotta efficacia del sistema ai fini antiriciclaggio.

L'acquisto di *criptomoneta* presenta analogie con una *valuta fiat*, malgrado l'immaterialità; basta accedere ad un sito specializzato per proporsi, pagando attraverso una banca o una ricevitoria. In genere, il corrispettivo viene versato attraverso la ricarica di una carta prepagata di proprietà del gestore del

sito stesso, ma esistono anche *Atm BitCoin* dove introdurre euro in contanti per lo scopo specifico. La criptomoneta viene a quel punto accreditata sul wallet, dell'acquirente e il venditore comunica i codici di riferimento al suo indirizzo mail. Quando l'acquisto avviene da privati, questi utilizzano delle borse denominate *exchange*, ma anche delle piattaforme dedicate. Il *wallet* trova corrispondenza in un programma scaricabile dal web, che genera automaticamente un indirizzo *BitCoin*, che lo identifica in maniera univoca. L'indirizzo ha la stessa funzione di quello Iban di un conto corrente.



Algoritmo è un termine derivante dalla trascrizione latina del nome del matematico persiano *al-Khwarizmi* (IX secolo d.C.), che ha fatto riferimento, per primo, a questo procedimento nel suo "Regole di ripristino e riduzione". Sopra un francobollo sovietico (1983) commemorativo del grande matematico

La crypto-valuta si ottiene scaricando un software - multibit ed utilizza un sofisticato protocollo di codifica, indispensabile per la sicurezza delle operazioni. Un sistema *proof-of-work* la salvaguarda dalla contraffazione, malgrado sia un rischio sempre presente, anche nel web. Il valore risulta strettamente correlato alla potenza degli elaboratori, che garantiscono la potenza di calcolo, ruotando intorno ad un registro denominato blockchain. Una delle caratteristiche più rilevanti ed apprezzata, in determinati contesti, anche malvitosi, è l'anonimato: i valori sono infatti raccolti all'interno dei citati wallet, non intestati a chi ne abbia l'effettiva disponibilità, sebbene correlati ad una chiave/indirizzo univoca nella disponibilità dell'utente apparente. La traccia della transazione permane e risulta acquisibile dalla blockchain, che funziona in effetti come una banca dati; per tale motivo ritenendosi l'esistenza di uno pseudonimato, finalizzato a garantire comunque la tracciabilità dell'operazione tra i soggetti interessati, sebbene non identificati. Si presta quindi ad operazioni illecite (ovviamente), con trasferimenti non verificabili quanto ai destinatari, pur astrattamente individuabili e quindi certi, ma non identificati se non dalle codifi-

che, piuttosto che attraverso generalità anagrafiche come previsto dalla normativa antiriciclaggio per i trasferimenti di altri mezzi di pagamento. Si rinviene attualmente solo un'embrionale disciplina normativa, attraverso i citati OAM, anche perché, non potendosi ricondurre ad una nazionalità, neppure sono suscettibili di controllo pubblico, conseguentemente non rendendosi possibili atti di confisca o di congelamento fondi. Ciononostante le operazioni restano consultabili all'interno del *registro blockchain*; quindi è corretto ritenere l'esistenza di uno pseudonimato, che pur preservando la traccia delle transazioni tra soggetti determinati, non ne consente l'identificazione come persone fisiche di riferimento rispetto ai wallet utilizzati. Il momento di maggiore trasparenza di tutta la procedura è rappresentato dall'utilizzo degli exchange, le piattaforme web che consentono la conversione della criptomoneta in valuta fiat, fermo restando che potrebbero essere utilizzati in questa fase dei prestanome. Le norme attuative della *V direttiva* (Ue) antiriciclaggio (n. 2018/843) introducono obblighi, a tale riguardo, per due figure essenziali nel mercato virtuale: i cambiavalute (prestatori di servizi di cambio) e i wallet providers (prestatori di servizi di portafoglio digitale). I primi devono essere registrati a livello unionale, ma il vero problema resta, al momento, quello dell'anonimato perché, giova ripeterlo: la tecnologia blockchain evita una double spending e consente il tracciamento informatico di una transazione, ma il possesso delle chiavi crittografiche, che garantiscono l'utilizzo della criptomoneta, resta anonimo.

L'apparenza è quella di un sistema monetario digitale, funzionante con tecnologia *open-source* in modalità P2P (*Peer to Peer*), questo perché le c.d. banche virtuali non sono soggetti giuridici e non realizzano utili, risultando, al momento, prive di nazionalità e di controllo da parte di una qualsivoglia autorità o banca centrale, pur andando espandendosi il suo utilizzo come forma di pagamento nelle transazioni online, in quasi in tutte le parti del mondo (non in Cina). Esiste concretamente il rischio che un *hacker* si impossessi della crittografia privata e quindi delle credenziali del proprietario, contenute nei digital *hot wallets**, perché non si renderebbero possibili la reintegrazione o il risarcimento per il truffato, non risultando tecnicamente attuabili atti di sequestro o confisca. Lo stesso può dirsi in caso di transazioni non autorizzate o errate, allorché venga erroneamente utilizzato un indirizzo digitale in luogo di quello del beneficiario, ovvero per gli errori quantitativi nel trasferimento di somme.

***La custodia della coppia di chiavi crittografiche** necessarie per l'utilizzo dei bitcoin avviene attraverso l'utilizzo di strumenti chiamati wallet distinti tra loro per la tecnologia che impiegano: **hot wallet e cold wallet**. Nel primo caso un *software* che consente

all'utente di ricevere e inviare bitcoin attraverso un'applicazione connessa alla rete, nel secondo si contempla la possibilità di custodire le chiavi *off-line* anche in formato *QR code*. In questa seconda ipotesi (cold wallet) disponendo della sola chiave privata, si può ricevere moneta virtuale senza la possibilità di effettuare transazioni, per la mancanza di connessione. La piena funzionalità si può ottenere solo attraverso l'utilizzo del network, mediante un hot wallet contenente sia la chiave privata che quella pubblica. L'identificazione dei soli utenti di un **hot wallet** risulta quindi fattibile, responsabilizzando per l'identificazione della clientela i **wallet provider** (prestatori di servizi di portafoglio digitale, che tutelano le chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire criptomoneta). Tale categoria, insieme a quella dei cambiavalute virtuali è stata individuata da legislatore (Ue) per l'adeguata verifica della clientela al momento della sua registrazione. Dando attuazione alla citata *IV Direttiva* (D.lgs. n. 90/2017 il nostro Paese ha previsto l'obbligo della loro iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall'OAM (*Testo Unico Bancario*: D.lgs. n. 385/1993).

La maggiore criticità è rappresentata oggi, per le criptovalute, dalla mancanza di garanzie in caso di fallimento o chiusura della piattaforma, ma il prospettato debutto del Dcep (digital currency electronic payment) e di *Libra*, che sotto tale profilo appaiono molto solide e affidabili, oltre a beneficiare della diffusione capillare dei dispositivi mobile e dei social, deve indurre una riflessione circa l'utilità e le possibilità di valute rappresentative di piccole realtà economiche. Queste rischiano di trovarsi in futuro relegate al ruolo oggi riservato alle citate valute locali. Viceversa c'è il caso che le **criptovalute stabili** acquisiscano almeno in parte le funzioni attualmente svolte dalle citate **valute fiat**. La delicatezza e complessità dell'argomento è tuttavia tale che gli scettici potranno agevolmente trovare nel WEB argomenti in quantità, per una veloce ed efficace replica che rafforzi le loro convinzioni e destituisca di fondamento questa breve riflessione.



La quota 90 e il costo del prestigio. « ... La nostra lira, che rappresenta il simbolo della Nazione, il segno della nostra ricchezza, il frutto delle nostre fatiche, dei nostri sforzi, dei nostri sacrifici, delle nostre lacrime, del nostro sangue, va difesa e sarà difesa. » (Mussolini - Pesaro 1926).

“Quota 90” è stato il nome dato al progetto del ministro *Giuseppe Volpi* volto ad una rivalutazione della moneta nazionale, che si voleva raggiungesse il cambio di 90 lire per una sterlina inglese. La svalutazione affliggeva in quel momento la Lira, deprezzandone il valore rispetto al periodo prebellico. Il cambio era in quel momento di 153 lire per una sterlina e tale obiettivo parve subito azzardato. Attraverso la riduzione dei salari si ottenne una riduzione dei prezzi, che non fu però sufficiente a compensarla, pure se la lira potè tornare all'interno del *Gold Exchange Standard*. La politica deflattiva penalizzò il potere di acquisto dei cittadini e quindi le piccole imprese produttrici di beni di consumo, mentre si rafforzò la grande industria.

***già ufficiale superiore della G.d.F**